

RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE

– FASE ISTRUTTORIA DELLE VERIFICHE –

Ultimo agg.to del 03 marzo 2021 (in blu gli aggiornamenti)

Sono pervenute dai colleghi diversi dubbi in merito alle verifiche da effettuare nell'ambito del procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

Di seguito le risposte "cumulative" e alcuni aggiornamenti in materia.

REQUISITI MORALI

Si tratta di verificare i requisiti dell'art. 71, commi da 1 a 5, del. Dlgs. 59/2010 (penale e antimafia)
Nella newsletter scorsa, alla sezione "Varie", sono state inserite le modalità per richiedere l'accesso in caso di elevato numero di nominativi da controllare.
Devono essere verificati in capo al titolare della concessione (e se del caso anche al preposto)
Si ritiene che non possano essere effettuati a campione, trattandosi di specifica previsione normativa.
Devono essere posseduti alla data del 31/12/2020

REQUISITI PROFESSIONALI

Si tratta di verificare il possesso di tali requisiti solo per il settore alimentare COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
In linea di massima, andrebbero verificati solo i casi dubbi in quanto il REC non è soggetto a scadenza così come il titolo di studio.
Se, per qualsiasi motivo, il REC non è mai stato controllato, richiedere la verifica alla Camera di Commercio.
Se in fascicolo non risulta alcuna documentazione sui requisiti, chiedere alla ditta le informazioni utili alla verifica degli stessi per regolarizzare la posizione.
Il requisito DELLA PRATICA professionale *potrebbe invece* necessitare di verifica se il titolare NON ha esercitato nell'ultimo quinquennio per almeno due anni ecc...
[Qualora sia stato nominato un preposto potrebbe essere opportuno verificare se lo stesso sta continuando ad esercitare tale ruolo.](#)
Devono essere posseduti alla data del 31/12/2020.

REQUISITI DELL'ISCRIZIONE IN CCIAA

Si tratta di verificare se la Ditta è iscritta ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo alla data del 31/12/2020 (ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività - art. 1, lett. c. della DGR 1704/2020)

La CCIAA consiglia di non fare affidamento solamente sul codice ATECO, in quanto è una classificazione di natura statistica, e di considerare anche la descrizione dell'attività riportata.
Si noterà anche che la descrizione non è univoca (soprattutto se si tratta di ditte iscritte da molti anni) questo perché il pregresso è rimasto immutato anche conseguentemente all'unione della CCIAA di Treviso con la CCIAA di Belluno, la quale agiva diversamente.
Sono presenti tre diversi tipi di descrizione dell'attività di commercio su aree pubbliche: ambulante generico, ambulante itinerante, ambulante a posto fisso.
La dicitura "ambulante generico" potrebbe andar bene così (diversamente bisognerebbe recuperare il fascicolo dell'iscrizione e capire che autorizzazione hanno presentato in Camera di Commercio); la dicitura "ambulante itinerante" dovrebbe essere "sistemata" facendo aggiungere la dicitura "a posto fisso": infatti la carenza potrebbe dipendere dal fatto che la ditta non ha mai aggiornato la posizione; la dicitura "ambulante a posto fisso" è precisa e ovviamente va bene.

Non rileva se il [commercio ambulante](#) è attività principale o secondaria

Anche i produttori agricoli devono essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio come imprenditori agricoli.

L'imprenditore agricolo può essere iscritto in due sezioni: come PICCOLO IMPRENDITORE (che di solito esercita personalmente) o come IMPRESA AGRICOLA.

In caso di affitto di ramo d'azienda, il possesso del requisito può essere comprovato dalla presentazione di [istanza di reinscrizione](#) da parte del titolare dell'azienda entro il 30/06/2021.

Diversamente da quanto ipotizzato in fase iniziale ed informalmente nei colloqui con Regione e Camera di Commercio (in cui sembrava che la ditta cancellata dovesse reintestarsi almeno un posteggio per poter riattivare la posizione in camera di commercio), adesso le camere di commercio regionali hanno convenuto che le ditte verranno "reiscritte" con la dicitura "affitto azienda già esercente l'attività di commercio su aree pubbliche" senza necessità di presentare un titolo (autorizzazione, comunicazione di subingresso...). Attenzione: deve però esserci l'atto di affitto d'azienda.

In merito a quanto sopra non ci sono documenti scritti e ufficiali ma solo indicazioni interne alle camere di commercio.

REQUISITI DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si tratta di verificare la regolarità del DURC.

Il requisito deve essere posseduto alla data del 30/06/2021.

E' stato fatto un quesito alla Regione sulla norma da applicare in caso di DURC irregolare: se applicare l'art. 4bis della LR 10/2001 oppure la norma speciale prevista dalla DGR 1704/2020 che consente "agli operatori di proseguire l'attività nelle more della conclusione del procedimento medesimo".

La Regione non ha al momento dato riscontro specifico ai nostri quesiti, però ha pubblicato nel sito le risposte alle FAQ in materie di rinnovo di concessioni.

In particolare, con riferimento alla regolarità contributiva, si riportano i quesiti e le risposte della Regione:

"5. D. A quale data debbono essere accertati i requisiti prescritti ai fini del rinnovo?"

R. Il possesso dei requisiti morali, professionali (per il settore alimentare) e l'iscrizione presso i registri camerali come ditta attiva è richiesto alla data del 31 dicembre 2020, mentre il requisito relativo alla regolarità contributiva è richiesto al 30 giugno 2021. Ciò non toglie che tale ultimo requisito possa essere accertato anche in data antecedente."

"10. D. In caso di accertata irregolarità contributiva in capo al soggetto al soggetto titolare dell'azienda e della concessione al 31 dicembre 2020, che nelle more del procedimento di rinnovo ha ceduto o affittato l'azienda, si può procedere con il rinnovo della concessione?"

R. Qualora si accerti l'irregolarità contributiva del titolare dell'azienda e della concessione al 31 dicembre 2020 è necessario che il Comune disponga la sospensione dell'autorizzazione correlata alla concessione, per il periodo di 120 giorni, oppure sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, come previsto dall'articolo 5, comma 1-bis della legge regionale n. 10 del 2001. Nelle more di tale fase sospensiva gli operatori cessionari o affittuari possono tuttavia proseguire nell'esercizio dell'attività. Una volta regolarizzata la posizione contributiva del soggetto cedente/affittante, unitamente all'esito positivo delle ulteriori verifiche prescritte, sarà possibile procedere con il rinnovo in capo al soggetto medesimo ed acquisirà efficacia il subentro effettuato dal soggetto cessionario/affittuario dell'azienda. In caso contrario, come previsto dal comma 1-quater dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2001, il comune dovrà disporre il ritiro dell'autorizzazione e della concessione."

Sul chiarimento in materia di DURC relativamente al caso in cui "alcune irregolarità contributive non derivano all'esercizio del commercio su area pubblica, ma da altre attività imprenditoriali esercitate in precedenza", la Regione aveva già risposto a quesito analogo al Comune di Mogliano Veneto in data 25.6.2020, precisando che «Il requisito della regolarità contributiva costituisce un requisito generale ed unitario ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, non rilevando la distinzione tra attività lavorative svolte in precedenza per le quali dovevano essere versati i contributi» .

– FASE CONCLUSIVA –

Si riportano FAQ e risposte della Regione in merito al rilascio del rinnovo della concessione. Particolarmente interessante il quesito n. 14.

“6. D. Ai fini del rinnovo è necessario il rilascio di un nuovo provvedimento di concessione?”

R. Non è necessario un nuovo provvedimento di concessione, poiché la normativa statale di riferimento ha inteso disciplinare il rinnovo di concessioni esistenti; potrà essere sufficiente, pertanto, una presa d’atto, da allegare al provvedimento concessorio esistente, in cui si evidenzia la sussistenza dei requisiti normativi e si dispone il rinnovo sino al 31 dicembre 2032, come previsto dalla vigente normativa; nella presa d’atto si potrà altresì dar conto dei titoli autorizzatori o abilitativi (es. SCIA o comunicazione) correlati alla concessione.

7. D. Il provvedimento di rinnovo è soggetto ad imposta di bollo?”

R. Poiché il quesito attiene ad una materia di competenza statale, la tematica è all’esame della competente autorità ministeriale e sarà tempestivamente aggiornato non appena sarà acquisita la risposta.”

“14. D. Si può procedere con il rinnovo anche nel caso in cui i Comuni non abbiano mai provveduto al rilascio delle concessioni, consentendo agli operatori di svolgere l’attività in forza di altri titoli amministrativi?”

R. Sì. Pur non potendosi qualificare tecnicamente l’ipotesi come “rinnovo” poiché non esiste l’atto concessorio di riferimento, si ritiene tuttavia possibile il rilascio di una nuova concessione in favore degli operatori interessati, alla luce delle disposizioni di maggior favore in tal senso contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 986 del 2013 e n. 1552 del 2016 al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli operatori che esercitano l’attività nei Comuni nei quali si è provveduto al rilascio delle concessioni e che pertanto possono beneficiare del rinnovo. Rimane inteso che il rilascio della concessione potrà avvenire a condizione della positiva verifica dei requisiti prescritti dalla disciplina regionale in materia di rinnovi.”